

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6062 R</b>	11 giugno 2008	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 22 aprile 2008 concernente la modifica della Legge sulla polizia in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nell'ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse**

### **1. LA COSTITUZIONE FEDERALE**

La Costituzione federale prevede all'art. 13 la protezione della sfera privata, e meglio: *"Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali."*

Il segreto delle telecomunicazioni è sancito nella Costituzione federale quale diritto fondamentale. Di conseguenza, le condizioni per limitare questo diritto devono essere particolarmente severe e rispettose del principio della proporzionalità, soprattutto se la sorveglianza interessa la sfera privata di terzi.

### **2. LA LEGGE FEDERALE**

Il Parlamento federale ha approvato la modifica della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, che verte sulla ricerca e sul salvataggio di persone disperse, entrata in vigore il 1° aprile 2007.

Oggi la polizia e i servizi di salvataggio ricevono sempre più segnalazioni di persone scomparse, munite di un telefono mobile. È possibile localizzare con precisione questi telefoni mobili se sono in funzione e si trovano in una zona servita. Si aprono nuove possibilità di trovare le persone scomparse, ma si interferisce nella protezione del segreto delle telecomunicazioni.

Conseguentemente si è ritenuto necessario a livello federale istituire una base giuridica per poter derogare al segreto delle telecomunicazioni.

Può essere ordinata una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all'identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico per ritrovare una persona dispersa, quando la polizia constata che è impossibile rintracciarla, purché seri indizi facciano supporre che la sua salute o la sua vita siano in grave pericolo. Possono essere oggetto di indagine solo i casi in cui una persona è in pericolo di morte e la sorveglianza può essere ordinata solo in casi di emergenza motivati. Gli indizi che sostengono tali situazioni devono essere evidenti e palesi, per esempio se la persona scompare in situazioni particolarmente pericolose o se vi è il rischio manifesto di suicidio. L'obiettivo della ricerca di persone disperse è sempre il loro salvataggio.

Le informazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza volta alla ricerca e al salvataggio di persone disperse possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona dispersa e in seguito devono essere distrutte; in particolare, esse non possono essere utilizzate per il perseguimento di reati. Questa disposizione soddisfa un principio elementare della protezione dei dati, secondo il quale i dati possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono raccolti.

### **3. LA LEGGE CANTONALE E SUE MODIFICHE**

Il legislatore federale ha demandato ai Cantoni il compito di designare l'autorità competente per ordinare e per approvare una simile misura.

Il Consiglio di Stato propone di riconoscere la competenza all'ufficiale di picchetto della polizia cantonale di ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ritrovare una persona dispersa, mentre al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di approvare l'ordine di sorveglianza.

La proposta è motivata dal fatto che l'incolumità delle persone è uno dei compiti della polizia (cfr. art. 1 cpv. 2 cifra 4 LPol). La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nell'ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse avviene al di fuori di un procedimento penale. L'ufficiale di picchetto della polizia cantonale è in grado di ordinare in modo rapido, diretto ed efficace la sorveglianza mirante a ritrovare una persona dispersa.

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto già funge (cfr. art. 165b cpv. 2 CPP) da autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nell'ambito di un procedimento penale.

### **4. LE CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE**

La Commissione della legislazione ha preso atto delle modifiche intervenute a livello federale e delle proposte contenute nel messaggio del Consiglio di Stato, e invita questo Parlamento ad approvare l'annessa modifica di legge.

Ricordato inoltre che le informazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza volta alla ricerca e al salvataggio di persone disperse possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona dispersa e in seguito devono essere distrutte, in particolare esse non possono essere utilizzate per il perseguimento di reati, disposizione che soddisfa un principio elementare della protezione dei dati, secondo il quale i dati possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono raccolti, dovrà essere il Giudice dell'istruzione e dell'arresto a garantire anche questo aspetto. A tal scopo la Commissione propone nel testo una specifica aggiunta.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Bignasca M. - Caimi - Carobbio - Dominè -

Ducry (con riserva) - Ghisletta D. - Gianoni -

Guidicelli - Kandemir Bordoli - Pantani -

Pedrazzini - Pestoni

Disegno di

## **LEGGE**

**sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 aprile 2008 n. 6062 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 11 giugno 2008 n. 6062 R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

**Art. 10d (nuovo)**

**Ricerca e salvataggio  
di persone disperse**

<sup>1</sup>L'ufficiale di picchetto della polizia cantonale è competente a ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ritrovare una persona dispersa.

<sup>2</sup>L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, **e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti**, è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.